



Municipio
Piazza Col. C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122.48.20

municipio@chiasso.ch

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI UN SUSSIDIO
PER L'ACQUISTO DI UNA BICICLETTA ELETTRICA**

IL MUNICIPIO DI CHIASSO,

Richiamati:

- il Regolamento Comunale;
- l'art. 192 della Legge Organica Comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale;
- il Messaggio municipale n. 2/2012, approvato mediante risoluzione del 5 marzo 2012 dal lodevole Consiglio comunale, chiedente l'introduzione di agevolazioni per incentivare l'acquisto di biciclette elettriche attraverso un sussidio comunale,

d e c r e t a :

1. I beneficiari, che possono richiedere il versamento di un sussidio comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica, sono:
 - 1.1 Le persone fisiche domiciliate a Chiasso;
 - 1.2 Le persone giuridiche, che perseguono attività economiche con domicilio a Chiasso, per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale.
2. Il sussidio ammonta al 20 % del prezzo totale (IVA compresa) della bicicletta elettrica, ritenuto un contributo massimo di fr. 600.--.
3. Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 5 anni.
4. Il richiedente non può rivendere la bicicletta elettrica entro i primi 3 anni dall'acquisto, se non dietro rimborso totale o parziale del sussidio, giusta le seguenti modalità:
 - ✓ vendita entro il primo anno: restituzione intera del sussidio;
 - ✓ vendita dopo un anno: restituzione dei 2/3 del sussidio;
 - ✓ vendita dopo due anni: restituzione di 1/3 del sussidio.

5. La bicicletta elettrica può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.
6. Per poter beneficiare del sussidio, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:
 - 6.1. **La bicicletta elettrica deve essere stata valutata Enerti SA di Rivera**, gestore del programma e-bike Ticino e inserita nel catalogo E-bike Ticino online (www.ebiketicino.ch).
 - 6.2. Il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino, oltre ad almeno una garanzia di 2 anni.
 - 6.3. **La persona fisica richiedente deve essere in possesso di una Chiassocard.**
 - 6.4. Il richiedente (per un minorenni fa stato la situazione dei rappresentanti legali) deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).
7. Procedura:
 - 7.1. La domanda di sussidio deve essere inoltrata all'Ufficio comunale Sport e tempo libero, Via Cattaneo 3, 6830 Chiasso, tramite l'apposito formulario, ottenibile allo sportello del succitato ufficio o scaricabile dal sito internet del Comune (www.chiasso.ch), unitamente **alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.**
 - 7.2. Dopo la verifica dell'adempimento delle condizioni suelencate, il versamento del sussidio avverrà in un termine di 30 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.
8. Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza.
9. Contro l'applicazione della presente ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.
10. La presente ordinanza entra in vigore il 1. maggio 2023.
La stessa annulla e sostituisce la precedente, di cui all' A. P. 101/2022, ris. mun. 813 del 21 giugno 2022.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Bruno Arrigoni

il Segretario:

Umberto Balzaretta

Pubblicata all'albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, dal 4 maggio al 2 giugno 2023.

Contro la modifica all'art. 10 dell'ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato del Canton Ticino, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione summenzionato.

Copia p. c.: spett. Dicastero Ambiente, Chiasso